



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro
- div. VII -**

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno **22 Gennaio 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Virginia Sarni, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale di **REALTECH ITALIA SPA**, utile alla prosecuzione della fase amministrativa della procedura di mobilità di cui alla Legge 223/91, anche al fine di accedere al trattamento di **Cig in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"**

Sono presenti:

- per la SOCIETA' Joerg Kayser e Luca Mantovani, assistiti da Claudio Della Monica in qualità di consulente e da Elisa Merola di Unione Confcommercio;
- per la FILCAMS CGIL, Naz.le Andrea Ferrone;
- per la FISASCAT CISL, Naz.le Marco De Murtas;
- per la UILTuCS UIL, Naz.le Paolo Proietti;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Le REGIONI LOMBARDIA e LAZIO, sebbene formalmente convocate, non sono presenti.

PREMESSO CHE

- la **REALTECH ITALIA S.P.A.** (d'ora in poi Società) con sede legale in Agrate Brianza (MB)-inquadrata ai fini INPS nell'ambito del Terziario Settore Servizi - svolge attività di "Consulenza Informatica" occupando alle proprie dipendenze un organico complessivo di n. 145 dipendenti ai quali applica il CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario: distribuzione e servizi e pertanto non destinataria di alcuno ammortizzatore sociale a regime;
- sulla base di appositi verbali di accordo siglati in sede governativa (il primo in data 27.07.2010, il secondo in data 08.09.2011, il terzo in data 17.01.2012) la suddetta Società è stata già destinataria del beneficio della Cassa Integrazione Guadagni in deroga per un periodo complessivo e senza soluzione di continuità di n. 28 mesi con riguardo ad un numero variabile di lavoratori (il primo accordo è stato diretto a salvaguardare un numero massimo di 88 unità lavorative, il secondo un numero massimo di 46 unità lavorative, il terzo un numero massimo di 38 unità lavorative);
- permanendo le esigenze organizzative già alla base della precedenti richieste, la Società con comunicazione del 26 Ottobre 2012 ha dato avvio ad una nuova procedura di mobilità ex art. 4 e 24 della legge 223/91, dichiarando un esubero complessivo di n. 13 unità lavorative variamente collocati fra le due unità produttive di Roma e Milano;

- con nota del 28.12.2012 (Prot. n. 32/0028415/MA003.A001 del 31.12.2012) la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo della fase sindacale e contestualmente ha richiesto un incontro in sede amministrativa per la prosecuzione del confronto;
- questo Ministero, pertanto, con nota del 18.01.2013 (Prot. n. 0001412/MA003.A001) integrata con mail del 21.01.2013, ha convocato le Parti Sociali interessate per l'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società ha ribadito i fattori che hanno prodotto l'attuale situazione di eccedenza di personale evidenziando, altresì, i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non consentono soluzioni alternative rispetto alla procedura di mobilità in oggetto. In particolare è stato evidenziato come la consistente perdita di fatturato, dovuta alla crisi generalizzata che ha ridimensionato conseguentemente anche il bacino di clientela della società stessa, sia stata proficuamente gestita sul piano della organizzazione del lavoro, tramite una serie di strumenti tra cui il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga, accompagnata dalla formazione aziendale e dai percorsi di outplacement che hanno consentito, nell'invarianza di altri fattori, un abbattimento dell'esubero inizialmente dichiarato e oggi attestato sulle n. 13 unità lavorative;
- Le Parti, dopo aver valutato e condiviso i risultati dei precedenti accordi di cassa in deroga, al fine di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori interessati concordano di gestire gli esuberanti attualmente dichiarati addivenendo ad un accordo per un ultimo periodo di Cig in deroga, chiudendo la procedura di mobilità come di seguito meglio specificato.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che *".. il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65."*

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- La Società presenterà al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro (ex D.G.Ammortizzatori sociali) istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga - ai sensi della normativa suindicata - a decorrere dal 23.01.2013 e sino al 30.04.2013**, con riguardo ad un numero massimo di **16 lavoratori, di cui n. 12 occupati presso la sede di Roma e n. 4 occupati presso la sede di Milano.**
- I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in Cig a zero ore. Non troverà applicazione il criterio della rotazione stante la infungibilità delle relative professionalità rispetto alle commesse in essere.
- La Società anticiperà ai singoli lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali cadenze di paga. Trattandosi di seconda proroga il citato trattamento sarà ridotto nella misura prevista dalla legge.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere

avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
- Quale Piano di gestione degli esuberanti, la Società continuerà a : a) finanziare e promuovere percorsi formativi e di riqualificazione del personale posto in Cig; b) a promuovere la ricollocazione dei lavoratori in altre società del gruppo e/o clienti.
- Le Parti concordano altresì di monitorare l'andamento della Cassa e attraverso incontri periodici che verranno richiesti su istanza di parte.


Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Lombardia e Lazio ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperite e positivamente concluse la procedura di licenziamenti collettivi di cui alla Legge 223/91 e la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92


Roma 22.01.2013

Letto, confermato e sottoscritto.

Realtech Italia S.p.a.



Italia Lavoro

Le OO.SS.


IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

